

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ESTATI 2023 – 2024 – CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER
L’ESTATE 2025

CIG: 9730936E68

A- PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del centro estivo per i bambini e le bambine di età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Misano Adriatico o, se non residenti, che abbiano frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente l'inizio del centro estivo una scuola primaria o secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico

Il progetto relativo al servizio deve perseguire le seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo dell'identità e la socializzazione
- prevenire il disagio giovanile
- sviluppare la conoscenza e il rispetto del territorio
- favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità

Nello svolgimento delle attività particolare attenzione deve essere posta in merito all'integrazione dei minori in condizioni di disabilità (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) e all'integrazione socio-culturale dei bambini stranieri.

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione dell'intera attività del centro estivo, sia sul piano progettuale che sul piano amministrativo e organizzativo, come meglio dettagliato negli articoli seguenti del presente capitolato: operazioni di divulgazione/pubblicizzazione dell'iniziativa, raccolta delle iscrizioni, riscossione delle rette, assicurazione degli utenti e del personale impiegato nelle attività del centro estivo, impiego di operatori e personale ausiliario aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, rapporti organizzativi e/o economici con la ditta fornitrice del servizio mensa e quant'altro necessario per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

Art. 2 – Durata della concessione – Opzioni e rinnovi

Il presente affidamento in concessione ha durata corrispondente alle estati 2023, 2024 con possibilità di ripetizione per l'estate 2025, limitatamente ai mesi di luglio e agosto (*indicativamente* dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno)

La durata decorre dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. In tal caso il concessionario si impegna a rispettare i seguenti adempimenti:

- garantire l'inizio del servizio alla data del 03/07/2023;
- presentare entro lo stesso termine deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo specifico del capitolato;
- presentare entro lo stesso termine copia delle polizze assicurative

Il Committente ordina la sospensione dell'attuazione del contratto nel caso in cui circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Per circostanze particolari si intendono eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il committente e la ditta aggiudicataria, in contraddittorio, provvederanno a redigere l'eventuale verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, alla luce degli eventi che hanno comportato la sospensione della prestazione. In ogni caso, data la tipologia dei servizi prestati, l'eventuale sospensione non comporterà l'estensione del periodo di durata dell'affidamento.

Opzioni e rinnovi

Il contratto di concessione può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per l'estate 2025

La volontà di procedere al rinnovo della concessione sarà comunicata al concessionario con congruo anticipo rispetto l'inizio del periodo estivo.

Art. 3 – Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la consegna anticipata del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto e anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e della consegna delle polizze assicurative, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 4 – Valore presunto della concessione

Il controvalore delle prestazioni oggetto del presente capitolato consiste nel diritto della ditta aggiudicataria di gestire economicamente i servizi oggetto della procedura.

Il valore complessivo presunto della concessione, per le estati 2023 e 2024, è pari ad euro 99.741,88 iva esclusa (euro novantanovemilasettecentoquarantuno/88) risultante come contributo totale costituito dai punti di seguito elencati:

a) dalla riscossione diretta delle rette dovute dagli utenti dei servizi e di cui la ditta concessionaria è titolata alla riscossione;

b) dagli importi corrisposti dall'Amministrazione comunale come contributi finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei servizi in concessione

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tipologia di servizio	a) incasso diretto delle rette (importi stimati IVA esclusa)	b) contributo posto a base di gara (riconosciuti dall'Amministrazione comunale iva esclusa)
Centro estivo	Rette stimate per le estati 2023, 2024 € 53.840,94	Contributo forfettario € 45.900,94 per l'anno 2023 e per l'anno 2024 (€ 22.950,47 per singola annualità)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del codice, l'importo della concessione comprende i costi della manodopera che hanno un'incidenza del 65% del valore della concessione.

In caso di attivazione dell'opzione di ripetizione contrattuale per l'estate 2025, il valore complessivo presunto della concessione è da intendersi per il periodo coincidente alle estati 2023, 2024 e 2025 ed è pari ad € 149.612,82 iva esclusa (euro centoquarantanovemilaseicentododici/82) di cui € 0,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Il dettaglio del valore presunto della concessione è meglio dettagliato nell'Allegato A1 - Piano Economico finanziario (PEF)

Il presente affidamento in concessione è finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Contributo, modalità di pagamento e tracciabilità

Il contributo presunto posto a base di gara consiste nel versamento degli importi di cui all'art. 4 sub b) del presente capitolato, come risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture nel rispetto delle scadenze di seguito riportate:

entro il 31/07/AAAA – importo pari al 50% del contributo (acconto)

entro il 15/09/AAAA – importo pari al 50% del contributo (saldo)

La ditta aggiudicataria, con il contributo definito nell'offerta economica, si intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi.

Il contributo delle prestazioni, relativamente al servizio svolto, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'Amministrazione comunale. Tutte le fatture dovranno

essere in formato fatturaelettronicaPA, in regola con le vigenti disposizioni di legge e dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare il servizio (dati del fornitore, estremi contratto, codice IBAN con indicazione che trattasi di conto corrente dedicato, periodo di competenza, codice CIG attribuito, numero della determinazione di impegno di spesa, ecc.). **La ditta è tenuta a consegnare unitamente ad ogni fattura copia della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio, ovvero copia dei cartellini mensili oppure fogli firma con indicata la data e la presenza degli operatori, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio.** La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali: le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. n. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l'Amministrazione comunale per le fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture emesse dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente "Codice univoco ufficio" riferito al Settore Pubblica Istruzione: MKSYKI

L'Ente concedente verificherà periodicamente la situazione contributiva della ditta aggiudicataria mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), applicando in caso di inadempimento il comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Ente concedente verificherà periodicamente anche la posizione fiscale della ditta aggiudicataria mediante richiesta del documento unico di regolarità fiscale (DURF o DURC Fiscale) nel rispetto del dettato normativo dell'art. 4 del D.L. 124/2019 convertito dalla legge 19.12.2019 n. 157.

In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del Comune di Misano Adriatico verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture.

La ditta concessionaria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., fornendo al Comune di Misano Adriatico ogni informazione utile a tal fine ed in particolare la ditta concessionaria si impegna:

- a utilizzare i conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati al Comune di Misano Adriatico, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La ditta concessionaria provvede altresì a comunicare ongi eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2011 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale è altresì ammessa la revisione prezzi

In particolare, il prezzo riconosciuto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta economica del soggetto aggiudicatario della concessione, potrà essere soggetto a revisione su richiesta documentata dell'operatore economico concessionario, con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell'arco di durata della concessione. La revisione potrà essere concessa una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che venga richiesta a fronte della pubblicazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nuove tabelle relative al costo della manodopera in seguito alla sottoscrizione del nuovo CCNL per il settore in oggetto;
- che il concessionario abbia recepito ed applicato il nuovo CCNL a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

La richiesta di adeguamento deve essere presentata entro il mese di aprile dell'anno successivo all'aggiudicazione, per l'applicazione a decorrere dal 1° luglio del nuovo periodo estivo di riferimento.

Alla revisione si perverrà a seguito di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione ed in contraddittorio tra il concessionario e il R.U.P.

Art. 7 – Obblighi relativi al personale

La ditta concessionaria dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. La ditta aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro che per la natura e la tipologia del servizio siano consentiti dalla normativa vigente.

La ditta concessionaria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente affidamento in concessione, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutto il personale adibito al servizio affidato in concessione dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre devono essere ottemperati tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, di eventuale vestiario di servizio e di altre misure atte a consentire una rapida identificazione del personale a contatto con l'utenza.

La ditta concessionaria deve trasmettere all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, suddiviso per mansione, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa. Per ogni unità di personale addetta al servizio si richiede l'invio del *Curriculum Vitae* aggiornato e firmato in calce con puntuale indicazione del percorso formativo e professionale. La ditta concessionaria dovrà altresì comunicare l'elenco dei sostituti, che dovrà essere redatto con le medesime modalità dei titolari. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

La ditta concessionaria deve individuare tra il personale impiegato il Coordinatore del servizio che dovrà rispondere dell'organizzazione gestionale, avrà il compito di coordinare il personale della ditta concessionaria, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché fungere da referente unico per l'Amministrazione comunale. Deve altresì rispondere dell'andamento del servizio con incontri periodici di valutazione con il Coordinatore pedagogico comunale.

Sostituzioni di personale

La ditta concessionaria è tenuta ad utilizzare per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie personale in possesso degli stessi requisiti indicati all'art. 17 del presente capitolato

La ditta concessionaria deve garantire la sostituzione definitiva di quegli educatori che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio, nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Personale integrativo

Volontari, tirocinanti universitari e/o operatori in servizio civile individuati dalla ditta aggiudicataria possono svolgere la propria attività presso il servizio oggetto di affidamento in concessione, in una logica complementare e non sostitutiva rispetto all'impiego di operatori professionali previsti dal capitolato. Tali figure rientrano sotto la piena e totale responsabilità della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad informare il committente dei loro nominativi e delle modalità specifiche di utilizzo.

Ulteriori obblighi:

la ditta aggiudicataria si obbliga inoltre:

a) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta adeguando le proprie modalità organizzative in caso di modifica per quanto riguarda in particolare la "Direttiva per l'organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii", approvata con D.G.R. n. 247/2018 e successivamente modificata con DGR n. 469/2019;

b) ad avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*"; a tale fine deve adempiere all'obbligo relativo all'acquisizione e controllo, con verifica periodica, del certificato penale del casellario giudiziale che il datore di lavoro deve richiedere quando impiega personale per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale;

c) a sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del settore Pubblica Istruzione, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto;

d) ad adeguare, nei termini stabiliti dal Committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi alle ulteriori disposizioni che la Regione Emilia Romagna potrà emanare, durante la vigenza contrattuale, in materia di servizi ricreativi oggetto del presente affidamento

Art. 8 – Adempimenti connessi alla sicurezza

La Ditta concessionaria in qualità di gestore degli interventi/attività/servizi oggetto del presente capitolato e dunque, in qualità di Datore di lavoro, è tenuta al rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché normative collegate.

La concessionaria si fa carico di adottare tutte le procedure tecniche, pratiche ed organizzative volte a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. L'affidataria provvede pertanto a tutti gli adempimenti di informazione, formazione, dotazione di dispositivi di protezione individuale, e tutte le altre incombenze prescritte dalla normativa vigente in tema di sicurezza nei confronti dei lavoratori. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. L'Affidataria deve dunque porre in essere nei confronti del proprio personale, ivi compresi i volontari, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La ditta concessionaria:

- assicura l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di

tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto;

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento in concessione;
- deve garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al fine di tutelarne la salute e la sicurezza;
- forma il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi, fornendo al committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione qualora richiesta in sede di controllo effettuato in fase esecutiva;
- fornisce al proprio personale apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La ditta concessionaria deve inoltre:

- a) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., i **nominativi** del responsabile legale della ditta concessionaria, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) comunicare l'avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- c) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell'emergenza e durante l'orario di svolgimento delle attività, addetti al servizio antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo e che tali operatori abbiano ricevuto la formazione prevista;
- d) osservare le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 3030 e al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277.

Art. 9 – Garanzia definitiva

La ditta concessionaria, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la decadenza dell'affidamento. L'importo è ridotto nei termini di cui al 7° comma dell'art. 93 del citato decreto. La garanzia definitiva dovrà essere stilata secondo schemi di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022. Il concessionario dovrà altresì trasmettere all'Amministrazione comunale le schede di cui all'Allegato B del citato Decreto.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte della ditta concessionaria. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di incapienza l'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Misano Adriatico si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10 - Responsabilità civile e polizza assicurativa dell'aggiudicataria

Il servizio oggetto del presente affidamento in concessione si intende esercitato con rischio d'impresa a carico della ditta concessionaria.

La ditta concessionaria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione della concessione e nell'espletamento del servizio che ne forma oggetto, come descritti nel presente Capitolato, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della medesima – tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

La Ditta concessionaria è tenuta a provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni eventualmente danneggiati nell'ambito delle strutture indicate al successivo articolo 11, previa autorizzazione dell'ufficio preposto dell'amministrazione comunale, restando convenuto che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario.

E' obbligo della Ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta concessionaria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul contributo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fidejussione.

A copertura dei danni a cose e/o persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, durante e in relazione all'esecuzione dell'affidamento in concessione e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare – o ad integrare eventuale contratto già esistente – e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della concessione - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve:

- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: euro 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di euro 2.000.000,00 per persona – *terzo o prestatore di lavoro* – che abbia subito danni per morte o lesioni corporali; euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'affidamento in concessione, come descritti nel presente capitolato speciale;

- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di concessione;

- ricomprendere la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalle persone – compresi i minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza – del fatto delle quali l'aggiudicatario e/o suoi incaricati siano tenuti a rispondere a termini di legge (*r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte – ex art. 2048 c.c.*);

- ricomprendere nel novero dei terzi gli utenti minori che si devono intendere terzi fra loro;

- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione committente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la Ditta aggiudicataria stessa dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa così come dalle eventuali polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati nell'esecuzione dell'affidamento in concessione.

B- PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 11 – Sedi di svolgimento dei servizi

Il servizio dovrà essere svolto presso la sede della scuola primaria Colombo.

Per la realizzazione del centro estivo verranno messe a disposizione del soggetto gestore alcune aule e il giardino della scuola.

Durante il pomeriggio viene messa a disposizione la spiaggia comunale.

Art. 12 – Destinatari dei servizi

Destinatari del servizio sono bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Misano Adriatico o, se non residenti, che abbiano frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente l'inizio del centro estivo una scuola primaria o secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico.

13 - Calendario e orari

Dovrà essere garantita un'apertura settimanale del servizio, dal lunedì al sabato, nei mesi di luglio e agosto, con l'attivazione almeno dei seguenti turni:

turno A: dalle ore 8:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina fino alle ore 12:00 o 14:00, a scelta delle famiglie

turno B: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (senza pasto) dal lunedì al sabato

turno C: dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con pasto, dal lunedì al sabato

turno D: dalle ore 14:00 alle ore 18:00, senza pasto e con merenda, dal lunedì al venerdì

e l'accoglienza alle ore 7:45 unicamente se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa

14 - Contenuti educativi e prestazioni richieste

Il servizio di Centro Estivo consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza per i bambini in età di scuola primaria e secondaria di I grado e prevede lo svolgimento di attività educative, ludico-ricreative, sportive, creative e laboratoriali, anche con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine. L'inserimento di attività organizzate con le Associazioni cittadine non è tassativo, ma sarà oggetto di valutazione con assegnazione di punteggi in fase di gara.

L'esperienza educativo-ricreativa deve essere centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro esperienza estiva compatibilmente alla loro fascia di età

I bambini vengono suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei per età. Il fattore età, come criterio per la formazione dei gruppi, consente una migliore organizzazione del lavoro, permettendo agli educatori di avanzare proposte facendo leva su "interessi" comuni e ai bambini di individuare nei medesimi interessi un elemento in più per favorire la coesione e il senso di appartenenza al gruppo.

Fondamentale è proporre una gamma di attività da attuarsi negli spazi interni, nonché attività all'esterno ed uscite, a piccolo o grande gruppo.

14.1 Si precisa che:

- dovranno essere programmate un *congruo numero di gite e/o uscite* sul territorio comunale e/o in Comuni limitrofi. A tale fine, se necessario, dovrà essere organizzato apposito **servizio di trasporto** a carico del soggetto gestore, compreso il relativo costo, da effettuarsi attraverso ditta specializzata con idonei mezzi di trasporto che rispettino la vigente normativa in materia.

Il centro estivo dovrà restare aperto per gli eventuali utenti che non partecipano alle gite.

- erogazione dei pasti: il concessionario dovrà occuparsi interamente del **servizio di refezione**, avvalendosi di ditta specializzata per la preparazione e consegna di pasti. Il costo del pasto è interamente a carico del Concessionario. Sono altresì a carico dello stesso le operazioni di allestimento del refettorio, preparazione e distribuzione pasti, pulizia e riordino dei locali e delle attrezzature.

Il concessionario dovrà garantire pasti speciali richiesti per motivi di salute o etico-religiosi.

I pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL, Distretto di Rimini.

14.2 Accoglienza dei minori disabili

Nell'ambito della gestione del Centro Estivo alla ditta concessionaria non viene richiesta la gestione del servizio educativo di assistenza ai minori disabili in quanto tale servizio è oggetto di separato affidamento contrattuale.

In ogni modo, nello svolgimento delle attività, il concessionario deve garantire l'accoglienza dei minori in condizioni di disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve adottare tutte le soluzioni a livello organizzativo e prestare particolare accortezza al fine di garantire l'effettiva e piena partecipazione dei minori alle attività ricreative in base al principio delle pari opportunità per tutti i bambini e ragazzi.

La ditta concessionaria deve garantire la massima disponibilità e collaborazione al fine di gestire al meglio l'esperienza ricreativa estiva per i minori disabili certificati segnalati dall'ufficio Pubblica Istruzione comunale, nel rispetto dei piani educativi personalizzati concordati tra AUSL e Comune.

Si specifica che l'eventuale copertura educativa viene assegnata ai minori certificati in base al livello di gravità della condizione di disabilità e pertanto può non coprire l'intero orario di frequenza al centro estivo del minore.

Prima dell'avvio del Centro Estivo, l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare alla ditta concessionaria gli elementi essenziali utili alla gestione dell'accoglienza e all'organizzazione delle attività per i minori disabili certificati, indicando anche, per particolari situazioni, le necessarie istruzioni operative propedeutiche da attuare per garantire l'ospitalità del minore.

In caso di bambini con disabilità certificata non residenti nel Comune di Misano Adriatico, la domanda di iscrizione potrà essere accolta dal soggetto concessionario previa verifica dell'adeguata copertura educativa dal parte del Comune di residenza.

14.3 Materiale didattico e di facile consumo

Il materiale didattico, di pulizia, igienico sanitario e di consumo per l'attività ludico-educativa è a carico della ditta aggiudicataria e si intende compreso nell'offerta presentata.

La ditta concessionaria si impegna ad utilizzare materiale di consumo destinato alle attività educative a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.

La ditta concessionaria deve utilizzare i locali e gli arredi con la diligenza del buon padre di famiglia ed è obbligata a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento per l'uso.

La ditta concessionaria deve farsi carico della fornitura di un numero adeguato di cassette di pronto soccorso, contenenti il materiale necessario così come prescritto dal competente servizio sanitario e dalle norme vigenti.

Art. 15 – Gestione dei servizi in concessione

La gestione dei servizi di cui al presente capitolato è affidata alla ditta aggiudicataria che deve provvedere all'attuazione del progetto presentato in sede di gara mediante l'impiego di proprio personale (di cui si configura come unico e diretto responsabile) e mediante l'utilizzo delle proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale committente.

Il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione. Si specifica che l'Ente committente non garantisce il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione.

La ditta aggiudicataria, nella gestione pratica dei servizi oggetto dell'affidamento in concessione, deve tener conto delle indicazioni di seguito riportate.

15.1 Gestione delle iscrizioni

- La gestione delle iscrizioni al Centro estivo si intende a carico della ditta aggiudicataria, la quale deve provvedere anche all'acquisizione da parte delle famiglie di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività (ad esempio, autorizzazioni alle uscite, deleghe per il ritiro dei minori da parte di persona diversa dal genitore/tutore legale, consenso al trattamento dei dati personali anche con riferimento alla realizzazione di documentazione fotografica e/o video, diete speciali, verifica della posizione vaccinale dei minori, ecc....) con le modalità ritenute più idonee;
- la ditta aggiudicataria si impegna ad accogliere la totalità delle richieste di iscrizione al Centro estivo se pervenute nell'ambito del relativo bando di iscrizione; per le domande pervenute oltre il termine stabilito, il soggetto gestore può valutare l'accoglimento o meno delle ulteriori richieste di iscrizione ricevute compatibilmente con l'organizzazione del servizio già approntata;
- successivamente alla raccolta delle iscrizioni, la ditta aggiudicataria si impegna a confrontarsi con il Responsabile del settore Pubblica Istruzione comunale per la gestione dell'accoglienza e l'organizzazione delle attività per i minori disabili certificati;
- durante il periodo di svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria si impegna a gestire autonomamente le richieste di modifica/disdetta dei servizi avanzate dagli utenti.

15.2 Gestione delle rette

- Le rette vengono introitate direttamente dalla ditta aggiudicataria; la gestione degli eventuali insoluti si intende totalmente a carico della ditta aggiudicataria;
- le rette da applicare alle famiglie sono quelle approvate dall'Amministrazione comunale con apposita delibera di Giunta; le rette sono comprensive di ogni costo legato allo svolgimento delle attività previste nel progetto (la retta per l'utente comprende la fornitura dei pasti, dei materiali didattici e di facile consumo, il costo legato a gite/uscite didattiche e dell'iva di legge se dovuta)

15.3 Ulteriori aspetti gestionali

Promozione del servizio: la ditta aggiudicataria deve predisporre il materiale informativo per il quale può curarne la diffusione anche mediante l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione istituzionali del Comune di Misano Adriatico (sito Internet, pagina di Facebook, ecc.).

Gestione dei rapporti con le famiglie: la ditta aggiudicataria si impegna a curare direttamente i rapporti con le famiglie dei minori iscritti al servizio nel rispetto dei principi di massima educazione e correttezza e con le modalità ritenute più idonee.

Art. 16 – Rette a carico dell'utenza

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente dalle famiglie, con emissione di ricevute, le rette relative al servizio centri estivi fissate dal Comune.

La fruizione del servizio è soggetta a contribuzione da parte degli utenti in conformità a quanto stabilito con apposita deliberazione comunale relativa alle tariffe.

Le tariffe settimanali di iscrizione e partecipazione da applicare per l'estate 2023 sono le seguenti:

Turno	Tariffe residenti (iva compresa)	Tariffe non residenti (iva compresa)
A	€ 90,00	€ 110,00
B	€ 50,00	€ 70,00
C	€ 70,00	€ 90,00

D	€ 50,00	€ 70,00
---	---------	---------

Il concessionario dovrà applicare una scontistica per il secondo figlio iscritto contemporaneamente al primo pari al 25% di riduzione.

Art. 17 – Personale

Tipologia e requisiti di base e professionale

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dal concessionario mediante proprio personale in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Coordinatore pedagogico

Affinché il servizio mantenga coerenza progettuale e gestionale nella sua interezza, è richiesta la presenza di un coordinatore pedagogico in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo e di esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi socio-educativi. Tale figura dovrà esercitare funzioni di supervisione e verifica sulla traduzione operativa della programmazione progettuale nel Centro estivo e svolge il ruolo di referente nei confronti del Comune di Misano Adriatico.

Il coordinatore pedagogico svolge i seguenti compiti:

- è il referente unico dei centri estivi ed è responsabile della stesura del progetto educativo-organizzativo, della sua realizzazione e del suo buon andamento nei tempi e nei modi indicati dal progetto stesso;
- coordina tutto il personale in servizio e coinvolge tutti gli operatori nelle diverse fasi di formazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica giornaliera, privilegiando il lavoro d'equipe;
- è il punto di riferimento per i genitori;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale e costituisce il tramite nelle comunicazioni con le famiglie riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emerga dai genitori o dai bambini;
- si impegna a partecipare alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica indette dal Comune anche prima dell'apertura del servizio;
- cura, raccordandosi con il coordinatore della ditta che si occupa del servizio di integrazione scolastica, la corretta collaborazione tra personale educativo e personale per l'integrazione al fine di facilitare una corretta collaborazione nella gestione dei gruppi (di cui fanno parte i bambini con disabilità);
- comunica al Comune qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone che si verifichi nel corso dei centri estivi e, nel caso di incidenti ai bambini, ha l'obbligo di informare tempestivamente sia la famiglia del minore che l'Amministrazione comunale.

Personale educativo

Il personale educativo dovrà essere assegnato nel rispetto del rapporto numerico pari a 1 educatore ogni 20 bambini/adolescenti iscritti, salvo diverse e specifiche indicazioni regionali/nazionali.

Il personale educativo dovrà essere maggiorenne, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore. Il personale del concessionario deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio.

Personale ausiliario

La ditta concessionaria deve garantire l'impiego di personale ausiliario maggiorenne in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio della scuola dell'obbligo
- possesso della formazione di cui alla Legge Regionale 11/2003 e delle disposizioni previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP per il personale impiegato alla somministrazione di cibo;
- documentata esperienza lavorativa nel settore socio-educativo per una durata non inferiore a quattro mesi.

La ditta concessionaria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla pulizia/sanificazione, dei locali affidati e destinati al Centro estivo comunale; in particolare, con riferimento all'ultimo turno programmato ad agosto, deve garantire la riconsegna dei locali adeguatamente puliti e sanificati in tempo utile per la riapertura del plesso all'avvio dell'anno scolastico.

Al Centro estivo si applica la legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori"

per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale

Conseguentemente il personale e gli eventuali volontari presenteranno al soggetto gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 18 – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente affidamento in concessione, il concessionario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione delle attività del Centro Estivo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento integrativo del Comune di Misano Adriatico, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 19/12/2013 e disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La violazione di tali obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

Il personale del concessionario per l'espletamento dei servizi affidati in concessione dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale, nonché alla tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 – Obblighi a carico del soggetto aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'aggiudicatario si impegna a:

- garantire il funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti previsti dal presente capitolato, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale;
- trasmettere almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio del Centro estivo, l'elenco del personale impiegato, completo di dati anagrafici e c.v. al fine di consentire all'Amministrazione comunale di verificarne l'idoneità;
- curare l'allestimento preliminare degli spazi destinati ad accogliere il servizio;
- assicurare la pulizia e il riordino degli spazi usati oltretutto provvedere alla verifica quotidiana dei locali di tutto il plesso, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture scolastiche;
- garantire la sostituzione, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Comune, del personale che denota incapacità e inadeguatezza;
- dare, in caso di sciopero dei propri operatori, tempestiva comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21 del presente capitolato;
- provvedere all'apertura e alla chiusura giornaliera dell'edificio sede del servizio, assumendosene la totale responsabilità; provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare la sede, restando l'Impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti;

- conservare le chiavi di accesso ai locali con la massima cura e consegnarle soltanto a personale di fiducia. L'eventuale smarrimento delle chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa;
- rispettare e far rispettare i locali e i beni avuti in consegna, a farne buon uso e riconsegnarli alla fine del servizio in buono stato ed in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso, nella stessa quantità o qualità, provvedendo a reintegrare quanto deteriorato o mancante, provvedendo inoltre ad effettuare un'adeguata pulizia dei locali utilizzati alla chiusura del Centro; l'aggiudicatario viene pertanto nominato custode dei locali dati in consegna e ne assume la conseguente responsabilità;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata;
- dopo il termine di ricezione delle domande di iscrizione, il soggetto concessionario dovrà predisporre un elenco dei bambini iscritti suddiviso per settimana e per turno, da inviare al settore Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico
- realizzare documentazione fotografica o video dei servizi nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori;
- rispettare nell'impostazione e nella realizzazione del servizio quanto dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- all'acquisto della cancelleria e dei materiali ludico-didattici che dovranno essere rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti, conformi alle normative vigenti ed in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti al servizio;
- procedere alla fornitura del materiale e dei prodotti di pulizia necessari per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie nel servizio oggetto del presente appalto
- ad accogliere all'interno della struttura personale incaricato dal Settore Pubblica Istruzione e a favorirne l'inserimento;
- garantire sotto la propria totale responsabilità la sorveglianza sui bambini durante l'intero orario di funzionamento del servizio;
- garantire momenti di formazione e aggiornamento del personale, assicurando, in particolare, una formazione iniziale degli educatori per la programmazione educativa e una prima iniziale conoscenza degli educatori costituenti il gruppo educativo;
- garantire la pulizia quotidiana di tutti i locali utilizzati dal Centro Estivo con proprio personale;
- garantire momenti di verifica e progettazione degli interventi con il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione o suo delegato;
- a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con particolare riguardo agli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- prendere in consegna il servizio anche nelle more della stipula del relativo contratto, su semplice comunicazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione;
- provvedere alla fornitura di prodotti per l'igiene della persona e di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita cassetta chiusa
- partecipare al Bando che sarà predisposto dall'Ente capofila di distretto per la formazione di un elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto regionale vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia Romagna. Per l'estate 2023, vedere Deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 13/03/2023.

Art. 20 – Impegni dell'Ente concedente

Si indicano di seguito gli oneri a carico dell'Amministrazione comunale:

- concessione in uso gratuito, in accordo con il Dirigente Scolastico, dei locali e del giardino della scuola primaria Colombo di Misano Adriatico e pagamento delle relative utenze;
- concessione in uso gratuito della spiaggia comunale, da poter utilizzare solo in orario pomeridiano
- servizio di trasporto andata/ritorno dalla sede del centro alla spiaggia comunale
- personale educativo aggiuntivo per rendere effettivo il diritto dei bambini disabili residenti nel Comune di Misano Adriatico a partecipare alle attività del Centro Estivo

- il pagamento del contributo posto a base di gara, nella misura risultante dall'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara

Art. 21 - Natura dei servizi

Il servizio oggetto del presente affidamento in concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

La ditta concessionaria si obbliga, in caso di mancato espletamento del servizio per sciopero dei propri operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata al settore Pubblica Istruzione e ad emettere un avviso diretto all'utenza.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della ditta concessionaria, e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà provvedere con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi.

Nulla è dovuto alla ditta concessionaria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 22 – Subappalto

E' fatto divieto alla ditta concessionaria di cedere i servizi oggetto del presente affidamento in concessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, anche rivalendosi sulla cauzione, ad eccezione del caso in cui si dimostri la cessione dell'Azienda e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016. Non è in alcun modo ammesso il subappalto delle prestazioni a carattere gestionale-educativo in quanto trattasi dell'oggetto principale dell'affidamento (vedi art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante/Ente concedente. L'impresa concessionaria garantisce il rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente capitolato. Il concessionario è inoltre obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza alcuna formalità. L'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi.

Art. 23 – Monitoraggio e rendicontazione dei servizi

Al fine di consentire all'Ente committente un adeguato monitoraggio dei servizi affidati in regime di concessione, la ditta aggiudicataria si impegna a rendicontare i servizi svolti mediante produzione di documentazione a supporto con le modalità e le tempistiche di seguito specificate:

entro i 5 giorni precedenti l'avvio del Centro Estivo: invio all'ufficio Pubblica Istruzione comunale dell'organico completo (personale educativo e ausiliario, coordinatore, ecc.) addetto alla gestione del Centro Estivo unitamente ai curricula degli operatori selezionati;

al termine delle attività del Centro Estivo (indicativamente entro il 15/09 di ogni anno): invio di tabelle riepilogative su base mensile con indicazione del numero totale di iscritti (suddiviso per settimane e turni), numero di educatori addetti e ore effettuate; invio dei risultati dei questionari di gradimento eventualmente somministrati alle famiglie dei minori iscritti al servizio per la verifica e il monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti.

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire a mezzo mail semplice indirizzata all'Ufficio Pubblica

Art. 24 – Controlli e verifiche in corso di esecuzione

Il controllo sull'esecuzione dell'affidamento in concessione è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del settore Pubblica Istruzione.

In particolare, il Responsabile dell'esecuzione provvede:

- alla tenuta della contabilità del contratto e alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del contributo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nei termini indicati nel presente capitolato;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare:
 - ➔ la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte del concessionario;
 - ➔ l'adozione dell'ordine di sospensione dell'esecuzione nei casi previsti dal regolamento
 - ➔ l'autorizzazione al concessionario ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dell'Esecuzione o proprio delegato ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso, per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell'Amministrazione stessa.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, *reports* e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione comunale potrà convocare il Responsabile della ditta concessionaria presso la sede del settore comunale competente.

Art. 25 - Penalità

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo PEC.

La ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del settore Pubblica Istruzione.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio Pubblica Istruzione mediante PEC. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul contributo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla ditta concessionaria una sanzione di € 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità, come di seguito specificato:

- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00;
- mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta concessionaria e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta concessionaria: € 500,00 per ogni giornata di servizio non effettuato in conformità al contratto e agli obblighi previsti a carico della ditta concessionaria;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 400,00 per ogni operatore individuato;
- mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alle scadenze concordate: € 300,00;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00

Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta concessionaria dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi o disservizi.

In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta concessionaria verrà applicata una penalità di € 2500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore a 3 giorni.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.26.

In caso di risoluzione contrattuale è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di agire per il risarcimento e/o l'indennizzo degli eventuali danni occorsi.

Art. 26 - Diffida ad adempiere – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

26.1 – Diffida ad adempiere

La ditta concessionaria dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui dovesse risultare che la ditta concessionaria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività del servizio, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta concessionaria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione comunale a questo riguardo.

Pertanto, se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l'Amministrazione comunale inoltrerà al gestore apposita diffida ad adempiere mediante PEC, mettendo formalmente in mora la ditta concessionaria e assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale termine decorre dal ricevimento della PEC da parte della ditta concessionaria

26.2 – Risoluzione del contratto

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare alla ditta concessionaria l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile senza che la ditta concessionaria possa opporre eccezione alcuna.

26.3 – Clausola risolutiva espressa

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Misano potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice PEC, nei seguenti casi:

- la perdita in capo al concessionario dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento della concessione del servizio; a tale fine la ditta concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Misano Adriatico qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- casi di grave negligenza da parte del personale impiegato nel servizio, accertati dal Responsabile Unico del procedimento
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- impiego di operatori – anche uno solo – che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- stato di inosservanza della società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi.

La risoluzione consentirà all'Amministrazione comunale l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Verrà inoltre esercitato il recesso nel caso previsto dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011

Al contratto che il Comune stipulerà con la Ditta affidataria si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

Art. 27 - Spese contrattuali

Con la ditta concessionaria verrà stipulato regolare contratto nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. Sono a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Art. 28 - Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Il Foro competente è quello di Rimini

Art. 29. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati personale (Regolamento UE 679/2016), attuato nell'Ordinamento interno con D.Lgs. 1/05/2018 n. 51, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i controlli di legge; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal predetto Regolamento.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Misano Adriatico.

Il Responsabile del trattamento è rappresentato dal Funzionario Responsabile dell'appalto

In ordine al procedimento instaurato con la presente gara d'appalto si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;
- il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con modalità informatiche e/o cartacee, idonee a garantire la sicurezza dei dati stessi;
- il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto;
- i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede del Comune di Misano Adriatico, Via Della Repubblica n. 124, Misano Adriatico (RN)

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di concessione di servizi, con particolare riferimento agli affidamenti di servizi sociali.